

## **STATUTO**

della società per azioni "SRM – Società Reti e Mobilità **S.r.l.**"

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE**

1.1 E' costituita, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dall'Art. 19 della Legge regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e s.m.i., nonché dagli artt. 25 e ss della Legge Regionale Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 una società a responsabilità limitata denominata "SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.", che opera sulla base di una convenzione fra gli enti locali soci sottoscritta in data 16/12/2003 e succ. mod. e integ..

1.2 La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Comune e Provincia di Bologna.

#### **ART. 2 SEDE**

2.1 La società ha sede in Bologna.

2.2 La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

2.3 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **ART. 3 DURATA**

3.1 La durata della società è fissata al 31/12/2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea .

### **OGGETTO SOCIALE**

#### **ART. 4 OGGETTO SOCIALE**

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

(a.1) la gestione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

(b.1) la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali.

4.2 La società ha, inoltre, per oggetto l'esercizio delle seguenti attività

(a.2) la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

(b.2) la progettazione, l'organizzazione e l'affidamento dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazioni e controllo;

(c.2) la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara fino alla nomina della commissione giudicatrice e alla stipulazione del contratto di servizio;

(d.2) il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;

(e.2) la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico, nonché lo svolgimento di attività di informazione e marketing nei confronti dell'utenza;

(f.2) lo svolgimento di funzioni in materia di autoservizi di noleggio di autobus con conducente, ed in particolare la gestione delle sezioni del Registro Regionale delle Imprese esercenti tali attività di trasporto e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle stesse attività, come definiti dalla L. 11 agosto 2003, n. 218 e successivi provvedimenti regionali e provinciali;

**(g2)** ogni altra attività inerente il servizio di trasporto pubblico locale con esclusione della programmazione e gestione dei servizi autofilotranviari e della gestione diretta di sosta e parcheggi.

4.3 La società, che esercita la sua attività in prevalenza a favore dei soci, potrà effettuare le attività di cui all'art. 4.2 che precede, previa stipulazione di apposita convenzione con l'ente locale interessato.

4.4 La società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4.5 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse di terzi, ferma l'inalienabilità e

l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

4.6 La società potrà acquisire, ove consentito dalla normativa vigente, nei limiti di cui all'art. 2361 del c.c., partecipazioni anche di minoranza, in società aventi come oggetto attività analoghe o affini a quelle indicate agli artt. 4.1 e 4.2 del presente Statuto.

4.7 La società, ove consentito dalla normativa vigente, potrà altresì coordinarsi e associarsi con altri Enti e società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

## **CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

### **ART. 5 CAPITALE SOCIALE**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.871.300,00 (novemilioniottocentosettantunmilatrecento/00, diviso in quote ai sensi di legge e sottoscritto dai soci nelle seguenti e rispettive misure:

- Comune di Bologna, per una quota pari al 61,62% del capitale sociale;
- Provincia di Bologna, per una quota pari al 38,38% del capitale sociale.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'Assemblea dei Soci e ferma l'osservanza del diritto di opzione di cui agli articoli 2481 bis del c.c. e 5.3 del presente Statuto.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.

5.4 Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate, a prescindere da una espressa e contestuale richiesta in sede di esercizio dell'opzione.

### **ART. 6 QUOTE**

6.1 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.2 La Società riconosce un solo titolare per ciascuna **quota**.

## **PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI**

### **ART. 7 PROPRIETA' PUBBLICA DELLA SOCIETA'**

- 7.1 Il capitale della Società é interamente pubblico.
- 7.2 Possono partecipare al capitale della società: Enti pubblici affidanti le attività di cui all'art. 4 del presente statuto in ragione dell'affidamento di tali attività alla società.
- 7.3 La partecipazione al capitale della società da parte di enti locali e pubblici diversi dai soci fondatori avviene esclusivamente attraverso aumenti di capitale riservati ai nuovi soci.
- 7.4 E' da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione sociale idoneo a far venir meno la composizione del capitale sociale locale così come indicata agli artt. 7.1 e 7.2. del presente Statuto.

### **ART. 8 COMUNICAZIONI E ACCORDI FRA I SOCI**

- 8.1 E' fatto obbligo ai soci di comunicare per iscritto alla Società, la quale provvederà ad informare i soci interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, e comunque entro l'Assemblea, se convocata per una data anteriore al decimo giorno, qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento delle quote di partecipazione ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato di quote o per l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società.
- 8.2 In caso di inosservanza dell'art. 8.1 la deliberazione dell'Assemblea è impugnabile ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. se la deliberazione assembleare è stata adottata con il voto determinante dei soci inottemperanti all'obbligo di comunicazione di cui al citato Art. .8.1.
- 8.3 I soci che partecipano all'Assemblea della società anche mediante delega di voto sono inoltre tenuti a comunicare a chi la presiede, con dichiarazione da trascrivere a verbale, l'esistenza di situazioni che comportino, a norma del presente Statuto, limitazioni all'esercizio del diritto di voto.
- 8.4 Le quote di partecipazione sociale per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea .

## **ASSEMBLEA**

### **ART. 9 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- 9.1** Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c..
- 9.2** L'assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge e si tiene presso la sede sociale, presso la sede di uno degli enti soci, ovvero in altro luogo, purché in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.
- 9.3** La convocazione dell'assemblea avverrà mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
- 9.4** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
- 9.5** La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.
- 9.6** L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'amministratore segnala nella relazione prevista le ragioni della dilazione.
- 9.7** L'Amministratore dovrà altresì convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno una quota del 10% del capitale sociale o dal collegio sindacale, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tal caso la relazione illustrativa, di cui al precedente comma 5, dovrà essere predisposta dal socio richiedente o dal Presidente del Collegio Sindacale.

### **ART. 10 ASSEMBLEA TOTALITARIA**

- 10.1** Sono comunque valide le assemblee, anche non convocate ai sensi dell'art.10 del presente Statuto, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e i sindaci sono presenti o informati della riunione (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento).

**10.2** All'Amministratore Unico e ai componenti del Collegio Sindacale assenti, le deliberazioni assunte dovranno essere comunicate a cura del Presidente dell'Assemblea, entro 15 (quindici) giorni dalla data della adunanza.

## **ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.**

**11.1** L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare delibera:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b)** la determinazione, in conformità alla normativa vigente, della remunerazione dell'Amministratore Unico;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci;
- d) la nomina dell'Amministratore Unico;
- e) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- f) le scelte in ordine all'affidamento della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c.;
- g) sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e dei sindaci;

**11.2** L'Assemblea inoltre delibera:

- a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'azione societaria nonché il programma dell'attività, il budget annuale e il piano degli investimenti predisposti dall'Amministratore Unico,
- b) la definizione dei criteri di contribuzione alla spesa per il trasporto pubblico locale;
- c) la dichiarazione di disponibilità dei beni mobili ed immobili, tra quelli di proprietà della società, la cui destinazione al pubblico servizio non si ritenga più necessaria o utile;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento e la liquidazione della società nonché la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- f) l'acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, ove consentito dalla normativa vigente;
- g) l'acquisto, cessione o conferimento di immobili o di ramo di azienda di valore non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa;
- h)** interventi di importo superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa relativi a reti impianti e altre dotazioni patrimoniali.

## **ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

**12.1** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci il cui nominativo risulta dal

registro delle imprese prima dell'Assemblea.

**12.2** I Soci possono intervenire all'Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

### **ART. 13 RAPPRESENTANZA**

**13.1** Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c.

### **ART. 14 PRESIDENZA**

**14.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dalla stessa assemblea.

**14.2** Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non **socio** e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra **i soci** o i Sindaci, verifica la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

### **ART. 15 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO**

**15.1** Nelle materie indicate dall'art. 11.1, l'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

15.2 Nelle materie indicate all'art.11.2, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 4/5 (quattro - quinti) del capitale sociale.

**15.3** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

### **ART. 16 VERBALE DELLE ASSEMBLEE**

**16.1** Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi

previsti dalla legge e quando, inoltre, il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

### **ART. 17 DIRITTO DI RECESSO DEI SOCI**

**17.1** Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni dettate dall'art. 2473 e ss. c.c.

**17.2** Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 18 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**18.1** La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Egli può essere riconfermato.

**18.2** Al momento della nomina e prima della accettazione dell'incarico, l'Amministratore Unico rende noto alla assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

### **ART. 19 REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**19.1** Costituisce giusta causa di revoca dell'Amministratore Unico, a titolo esemplificativo:

a) il compimento di atti di amministrazione in violazione dei limiti ai poteri dell'amministratore imposti dal presente Statuto, dalla legge, o dalle decisioni degli organi competenti;

b) il compimento di atti di amministrazione eccedenti l'oggetto sociale.

### **ART. 20 SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

10.1 L'Amministratore Unico cessato per qualsiasi motivo rimarrà in carica fino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore e potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

### **ART. 21 ESERCIZIO DEI POTERI**

21.1 L'Amministratore Unico, nel rispetto delle competenze dell'assemblea, degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai soci di cui all'art. 11.2 lett. a), è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.



21.2 Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico verranno inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dalla trascrizione nel "libro delle decisioni degli amministratori".

## **ART. 22 RAPPRESENTANZA**

22.1 L'Amministratore Unico rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

## **SINDACI**

## **ART. 23 COLLEGIO SINDACALE**

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ed è nominato ai sensi dell'Art. 2449 c.c. Al Comune di Bologna è riservata la nomina di 2 (due) Sindaci effettivi e di 1 (uno) Sindaco supplente. Alla Provincia di Bologna è riservata la nomina di 1 (uno) Sindaco effettivo e di 1 (uno) Sindaco supplente. L'assemblea prende atto delle nomine e designa il Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di uno dei sindaci effettivi nominati ai sensi del presente comma.

23.2 Il Sindaco supplente, nelle ipotesi di cui all'art. 2401 c.c., sostituisce il Sindaco effettivo nominato dallo stesso ente, fino alla nomina del nuovo Sindaco effettivo.

23.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica e possono essere riconfermati.

23.4 Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti alla assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società

23.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

23.6 Al Collegio Sindacale è altresì attribuito la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477 c.c., salvo che per diversa deliberazione dell'Assemblea o per obbligo di legge la revisione legale venga affidata ad un revisore.

## **ART. 24 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

24.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci effettivi. Esso è regolarmente costituito con la

presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

## **ART. 25 COMITATO DI COORDINAMENTO** **COMPOSIZIONE E COMPETENZE**

25.1 Gli enti locali convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di SRM S.r.l. quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti medesimi. A tal fine, essi costituiscono un Comitato di Coordinamento per rafforzare l'attività di direzione e di coordinamento dei soci pubblici, e di garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri uffici.

25.2 Il Comitato di Coordinamento, in relazione alla specificità della società e per garantire in misura ottimale la realizzazione degli interessi pubblici di cui gli enti sono portatori, opera quale sede di confronto e di consultazione fra gli enti in merito allo svolgimento delle attività della società e in particolare verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati dai soci.

A tal fine il Comitato riceve dall'Amministratore Unico una informativa almeno trimestrale sulle attività di maggiore rilievo economico e/o strategico poste in essere dalla società.

Inoltre il Comitato di Coordinamento propone:

- a) programmi e iniziative comuni per lo sviluppo della società da sottoporre all'Amministratore Unico;
- b) orientamenti comuni da assumere in assemblea.

25.3 E' comunque consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta scritta, informazioni in merito alle attività di gestione affidate alla società purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Gli organi sociali sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano richiesti, al fine di consentire il controllo degli Enti locali sulle funzioni affidate alla società.

25.4 Il Comitato di Coordinamento è composto da due membri nominati: uno dal Comune di Bologna e uno dalla Provincia di Bologna. Alle sedute del Comitato partecipa, in qualità di invitato permanente, l'Amministratore Unico.

25.5 I componenti del Comitato devono essere scelti dagli Enti locali soci tra i Dirigenti dei rispettivi Settori competenti in materia di trasporto pubblico locale e mobilità. Essi restano in carica cinque anni, salvo revoca dell'Ente che li ha nominati e possono essere riconfermati. La carica di componente del Comitato è gratuita.

25.6 Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni volta che i componenti del Comitato medesimo o gli enti soci lo ritengano opportuno. I componenti del Comitato possono farsi sostituire nelle singole adunanze da altro Dirigente ritenuto competente per materia e munito di apposita delega conferita per iscritto.

25.7 Le funzioni di segreteria, ivi comprese le formalità di convocazione e la tenuta dei verbali, sono assicurate dagli uffici della società.

25.8 Il Comitato di Coordinamento delibera all'unanimità.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **ART. 26 BILANCIO DI ESERCIZIO**

**26.1** Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno

**26.2** L'Amministratore Unico, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Egli può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

### **ART. 27 UTILI**

**27.1** Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'Art. 2430 c.c., saranno attribuiti alle quote di partecipazione, salvo che l'Assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

### **ART. 28 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI**

**28.1** I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 29 DISPOSIZIONI GENERALI**

**29.1** Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia a quanto disposto dal c.c. e dalle leggi speciali.